COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 730

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 730

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento degli Uffici provinciali del Tesoro (2903);

FODERARO ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (607);

CAPPUGI ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U. N. S. E. A.) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (656);

RUSSO SPENA RAFFAELLO: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (1299). 730

PRESIDENTE . . 730, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 738, 739, 741, 742, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 752

BERRY, *Relatore*. . . 729, 731, 733, 736, 737, 738, 739, 741, 742, 744, 747, 749, 750

TURNATURI 730

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 730, 731, 733, 736, 738, 739, 741, 742, 744, 745

NANNUZZI . . . 731, 733, 737, 738, 739, 741, 742, 745, 747, 749, 750

ZUGNO 739, 741

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

TURNATURI: Modifica dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (3448) 752

PRESIDENTE. 752, 753, 754, 756

BERRY, *Relatore*. 752, 756

TURNATURI. 753, 756

NANNUZZI 753, 754, 756

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. 753, 754

BOZZI 755

ZUGNO 756

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed Organismi internazionali e ad esercitare funzioni presso Stati esteri. (*Approvato dal Senato*) (3691) . . . 756

PRESIDENTE 756, 757, 758, 760, 762

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. 756, 757, 758, 759, 760, 762

LUZZATTO 759, 760

NANNUZZI 760

Votazione segreta:

PRESIDENTE 762

La seduta comincia alle 9,10.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna della nostra commissione i deputati Cruciani e Zugno, rispettivamente in sostituzione dei deputati Almirante e Moro.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Chiede di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Turnaturi. Ne ha facoltà.

TURNATURI. Signor Presidente, propongo, se possibile, un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 3448 di cui sono proponente e che figura al secondo punto dei progetti di legge che la Commissione dovrebbe esaminare stamane in sede legislativa. Si tratta di un provvedimento di relativa importanza, di cui resta solo da completare la discussione già iniziata in una precedente seduta e sulla quale, mi sembra, il Governo sarebbe d'accordo. Potremmo quindi rapidamente passare all'esame dell'articolo unico e, quindi, auspicabilmente approvarlo.

PRESIDENTE. Sentiamo in proposito il pensiero del Governo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ben volentieri aderirei alla proposta del collega onorevole Turnaturi, ma devo dire che non conosco perfettamente la materia trattata in questa proposta di legge. La competenza, infatti, è del mio collega Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Date le dichiarazioni del rappresentante del Governo poiché è assente in questo momento l'onorevole Sottosegretario di Stato competente in materia, non credo si possa accogliere la richiesta di una inversione dell'ordine del giorno. D'altra parte, devo anche dire che mi sono impegnato con gli onorevoli colleghi commissari, al termine della seduta di venerdì scorso, a convocare la Commissione in sede legislativa per stamane alle ore 9 avendo al primo punto dell'ordine del giorno il disegno di legge n. 2903, col proposito di completare l'esame dei restanti articoli e quindi approvarlo, per poi procedere, eventualmente, se il tempo a nostra disposizione lo consentirà, all'esame degli altri provvedimenti inseriti nell'ordine del giorno.

TURNATURI. Devo arguire, da questo, che la mia proposta di legge anche stamane non potrà essere discussa?

PRESIDENTE. Credo proprio di no! Comunque non potendo io prevedere questa sua richiesta, ho dato ieri affidamento all'onorevole Luzzatto, presentatore con l'onorevole Jacometti, di alcuni emendamenti al testo del disegno di legge n. 3691, che stamane, sino ad ora tarda, non si sarebbe discusso altro che il provvedimento riguardante il Ministero del tesoro. Forse più tardi, quindi, e se sarà presente il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, potremo affrontare anche l'esame della sua proposta di legge. Al momento non potrei dirle altro.

Procediamo quindi nei nostri lavori affrontando il primo punto dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del Tesoro e riordinamento degli Uffici provinciali del Tesoro (2903) e della proposte di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (607); Cappugi ed altri: Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltnra (U.N.S.E.A.) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (656); Russo Spena Raffaello: Provvedimenti a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (1299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento degli Uffici provinciali del tesoro » (2903); « Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro » (3175); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro, Radi, Germani, La Penna, Pintus, Battistini, Vedovato, Carcaterra, De' Cocci, Forlani: « Norme per la sistemazione del personale statale già alle dipendenze del disciolto Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (607), d'iniziativa dei deputati Cappugi, Berry, Colleoni, Bianchi Gerardo: « Estensione al personale già appartenente all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dei benefici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 » (656), e, d'iniziativa del deputato Russo Speno Raffaello: « Provvedimenti a favore del perso-

nale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (1299).

Proseguiamo l'esame, iniziato nella precedente seduta, degli articoli del nuovo testo del disegno di legge n. 2903, predisposto, d'accordo con il Governo, dal Relatore onorevole Berry è sottoposto all'esame della Commissione.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta siamo arrivati nel nostro esame all'articolo 26. Tutti gli articoli che precedono nella numerazione l'articolo 26 sono stati approvati, con o senza emendamenti, tranne due che sono rimasti accantonati e che reprenderemo in esame alla fine della nostra disamina.

Passiamo quindi all'articolo 27. Ne do lettura:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione dello spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza almeno dal 15 giugno 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, sono collocati, con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento ».

Non essendo stati presentati emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

« Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui ai quadri II, III e IV, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendo dai limiti di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia con qualunque denominazione prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge.

Delle riserve disposte al presente articolo sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro in possesso del prescritto titolo di studio ».

NANNUZZI. Propongo di accantonare l'articolo perché intendo proporre un emendamento per altro collegato ad un articolo aggiuntivo, 28-*bis*, che intendo presentare.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 28 è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Nannuzzi, già preannunziato, diretto ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico messi a concorso ai sensi dell'articolo 19, sono riservati per metà:

a) agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti della carriera del personale ausiliario delle Direzioni provinciali del tesoro;

b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno 5 anni di servizio e con età non superiore ai 45 anni;

c) ai salariati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli Uffici provinciali del tesoro con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;

d) al personale indicato nel precedente articolo 27 ».

NANNUZZI. L'emendamento tende a riprodurre l'articolo 27 del provvedimento che abbiamo approvato, relativo ai ruoli organici del Ministero delle finanze, articolo che non è stato inserito, perché, forse, è sfuggito ai compilatori.

BERRY, *Relatore*. D'accordo. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal collega Nannuzzi.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Nannuzzi, che trova il consenso sia dell'onorevole Relatore, sia del Governo.

(*È approvato*).

Torniamo all'articolo 28 che avevamo testé accantonato. Ne do lettura:

« Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui ai quadri II, III, e IV, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendo dai limiti di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia con qualunque denominazione prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge.

Delle riserve disposte al presente articolo sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle Direzioni provinciali del Tesoro in possesso del prescritto titolo di studio ».

NANNUZZI. Data l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 28-*bis*, propongo di aggiungere alla fine del secondo comma dell'articolo 28, le seguenti parole: « secondo quanto disposto dal successivo articolo 28-*bis* ».

RPESIDENTE. Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 28.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Nannuzzi al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il secondo comma come risulta a seguito dell'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 28.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 28 nel suo complesso come risulta a seguito dell'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nella qualifica iniziale della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro può essere conferito, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, al personale del ruolo organico della carriera ausiliaria in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, ovvero che abbia espletato per almeno un triennio, anche se in più periodi, le funzioni proprie della categoria superiore, riportando la qualifica di ottimo.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonché dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

da tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e da un impiegato della carriera direttiva speciale delle Direzioni provinciali del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, membri.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza ».

Un emendamento presentato dall'onorevole Nannuzzi propone il seguente comma aggiuntivo da inserire dopo l'ultimo comma dell'articolo 29:

« Salvo le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche, a domanda, agli impiegati della carriera esecutiva provenienti dal ruolo organico della carriera ausiliaria delle Direzioni provinciali del tesoro ».

NUNNUZZI. Questo, in analogia a quanto abbiamo disposto in relazione all'articolo 26.

BERRY, *Relatore*. Prima ancora di esaminare l'emendamento suggerito dal collega onorevole Nannuzzi, vorrei proporre una correzione, di pura forma e che però si rende, secondo me, necessaria, circa la quale presento un emendamento aggiuntivo al primo comma, diretto ad inserire. dopo le parole: « ... della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro... », le seguenti: « ... dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 23, 35 e 36 e dopo quelli che, ai sensi dell'articolo 31, hanno effetto dal 1° febbraio 1962... ».

Il primo comma verrebbe così integrato, per ragioni di armonizzazione con il precedente articolo 26 e altri articoli che dispongono in materia analoga.

Inoltre, proporrei un'altra correzione puramente formale, al penultimo comma, con un emendamento soppressivo delle parole: « a pena di decadenza », dopo le parole: « debbono produrre domanda ». Per cui si direbbe soltanto « debbono produrre domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore », ecc.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Nannuzzi di illustrarci il suo emendamento.

NANNUZZI. Noi abbiamo approvato all'articolo 27 una norma diretta a consentire la valutazione per intero dell'anzianità per il personale esecutivo che transita nella carriera di concetto. Ora secondo il comma aggiuntivo che io propongo, ed è evidente la sua giustificazione, analogo riconoscimento viene fatto per chi passa dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva !

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema è questo: esaminando il provvedimento relativo agli organici del Ministero delle finanze, la Commissione si è orientata nel senso di consentire una riserva di posti per il passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto, a favore del personale della carriera esecutiva stessa nella considerazione che, data la mancanza di una carriera di concetto, molti impiegati della carriera esecutiva svolgevano funzioni della carriera di concetto. Ecco perché, si è ritenuto di dover derogare al principio di carattere generale. Per quel che riguarda il passaggio dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva, il discorso è diverso, mancando il presupposto che ha determinato la Commissione a consentire quella riserva di posti per il passaggio alla carriera di concetto: sempre quando si discusse il progetto di legge per le Finanze, ricordo che la stessa questione venne sollevata e che la Commissione non accolse analogo emendamento proposto dall'onorevole Nannuzzi. Tanto è vero che l'articolo 34 di quel testo ripete tale e quale, analogo articolo di quello in discussione.

NANNUZZI. È stata una dimenticanza ! Se approviamo l'articolo in discussione senza modificarlo, esso sarà certamente modificato dal Senato. Per evitare che anche questo provvedimento torni all'esame della Commissione perché modificato dal Senato, è opportuno introdurre l'emendamento da me proposto.

D'altronde, con l'articolo 26, ripeto, noi riconosciamo analogo beneficio al personale che transita nella carriera di concetto. Si tratta di un riconoscimento per un servizio prestato, per una funzione espletata. Se noi consentiamo – ecco la questione – il passaggio dalla carriera ausiliaria a quella esecutiva, significa che noi riconosciamo che anche questi ultimi impiegati hanno svolto mansioni superiori. Evidentemente non si può, trattandosi di casi analoghi, non adottare criteri analoghi e quindi non riconoscere l'anzianità anche a coloro che transitano nella carriera esecutiva.

BERRY, *Relatore*. Credo che noi si debba aver presente che la Commissione, legiferando su questa materia e trattando particolarmente questa questione, tanto per quanto riguarda la revisione degli organici del Ministero delle Finanze quanto per quanto concerne la revisione degli organici del Ministero del tesoro, ha tenuto sì conto del fatto che il personale della carriera ausiliaria può avere a volte espletato funzioni proprie della carriera superiore, o quanto meno della categoria impiegatizia, limitando però detta valutazione all'attività svolta nell'ultimo triennio. Con criterio di larghezza, il primo comma di questo articolo 29 prevede che lo svolgimento di queste mansioni della carriera superiore – che però superiore, a stretto rigore, non è; la Commissione ed il Governo faranno al riguardo le loro considerazioni e proposte ! – lo si sia avuto per almeno un triennio anche se in più periodi e, all'ultimo comma, si consente la valutazione agli effetti di progressione in carriera, di un'anzianità nel ruolo di provenienza non per un triennio, ma fino a un quadriennio !

Ora, riconoscere tutta l'attività prestata dal personale ausiliario che, per un'eventualità, in un quadriennio può aver svolto funzioni di carattere impiegatizio, e considerarne tutto il periodo di anzianità a pre-

scindere dalle mansioni normalmente svolte, mi sembra vada al di là di ogni valutazione equitativa della situazione di questo personale!

Tanto più che è facile che nei piccoli uffici il personale della carriera esecutiva abbia svolto mansioni della carriera di concetto che non esisteva.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dei comma dell'articolo 29 e degli emendamenti che sono stati presentati.

Al primo comma l'onorevole Berry propone il seguente emendamento aggiuntivo diretto ad inserire dopo le parole: « ...del Tesoro », la seguente espressione: « ... dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 23, 35 e 36 e dopo quelli che, ai sensi dell'articolo 21, hanno effetto dal 1 gennaio 1962 »...

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo Berry.

(*È approvato*).

Pertanto il primo comma dell'articolo 29 rimane così formulato a seguito dell'emendamento del Relatore testè approvato:

« Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nella qualifica iniziale della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 23, 35, e 36 e dopo quelli che, ai sensi dell'articolo 31 hanno effetto dal 1° febbraio 1962, possono essere conferiti in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, al personale del ruolo della carriera ausiliaria in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, ovvero che abbia espletato per almeno un triennio, anche se in più periodi, le funzioni proprie della categoria superiore, riportando la qualifica di ottimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma al quale non sono stati proposti emendamenti e che risulta essere:

« La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonché dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

da tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e da un impiegato della carriera direttiva speciale delle Direzioni provinciali del Tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, membri ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma al quale non sono stati proposti emendamenti e che risulta essere:

« Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe assolve le funzioni di segretario ».

(*È approvato*).

L'onorevole Berry propone di sopprimere, nel quarto comma, le parole: « a pena di decadenza ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Berry.

(*È approvato*).

Il quarto comma rimane pertanto così formulato:

« Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma al quale non sono stati proposti emendamenti e che risulta essere:

« Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza ».

(*È approvato*).

Pongo infine in votazione il comma aggiuntivo all'articolo 29 proposto dall'onorevole Nannuzzi di cui ho già dato lettura e

che non è accolto né dal Relatore, né dal Governo e che risulta essere del seguente tenore:

« Salvo le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche, a domanda, agli impiegati della carriera esecutiva provenienti dal ruolo organico della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del Tesoro ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel suo complesso, come risulta a seguito degli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 30:

« In tutte le Commissioni previste per gli esami di ammissione in carriera o di promozione alle qualifiche superiori, riguardanti i ruoli del personale delle Direzioni provinciali del Tesoro, ferma restando la loro composizione numerica, secondo le disposizioni in vigore, deve essere incluso un impiegato della carriera speciale delle Direzioni provinciali del Tesoro ».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti ed osservazioni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 31:

« Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritto – intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli 20, 23 e 35 della presente legge – conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo, è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle vacanze successive.

Nei ruoli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro è altresì collocato, con l'osservanza delle norme stabilite nei commi precedenti, il personale dei ruoli aggiunti delle Direzioni provinciali del Tesoro addetto ai servizi dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui inquadramento nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del Tesoro sarà disposto successivamente alla data predetta. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà comunque essere anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fra gli impiegati appartenenti a diversi ruoli aggiunti della stessa carriera, l'ordine del collocamento nei ruoli organici, previsto nei commi precedenti, è stabilito dalla anzianità di qualifica nel ruolo aggiunto di appartenenza; a parità di tale anzianità, da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio; a parità di questa ultima anzianità, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 344, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo delle Direzioni provinciali del Tesoro in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di Enti, Aziende ed Uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dello articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto, a domanda, della metà ».

Il relatore onorevole Berry propone di sostituire l'articolo 31 di cui ho dato lettura, con il seguente nuovo testo:

« Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui inquadramento nei ruoli aggiunti sarà disposto successivamente alla data predetta, con la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, e,

comunque, non anteriormente alla data del 1° febbraio 1962.

Il personale di cui ai precedenti commi è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge – intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli 20, 23 e 35 della presente legge – conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per esami per le promozioni a vice direttore delle Direzioni provinciali del tesoro, nonché ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo ufficiale, ed ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si intende posseduta, per gli stessi fini, dagli impiegati di cui al precedente comma già appartenenti ai ruoli organici che li precedono nel ruolo, ferma restando, ad ogni effetto, l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1° febbraio 1962 alle qualifiche indicate nel presente comma ed alle qualifiche inferiori.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Nei ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro è altresì collocato, con l'osservanza delle norme stabilite nei commi precedenti, il personale dei ruoli aggiunti delle Direzioni provinciali del tesoro addetto ai servizi dei danni di guerra presso le intendenze di finanza.

Fra gli impiegati appartenenti a diversi ruoli aggiunti della stessa carriera, l'ordine del collocamento nei ruoli organici, previsto nei commi precedenti, è stabilito dalle anzianità di qualifica nel ruolo aggiunto di appartenenza; a parità di tale anzianità, da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio; a parità di quest'ultima anzianità, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 44 ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo delle direzioni provinciali del tesoro in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di Enti, Aziende ed Uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto, a domanda, della metà ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo integrale dell'articolo 31 proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 32. Ne do lettura:

« Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi, potranno conseguire, a domanda da presentarsi entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge , l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti a norma del precedente articolo 31 ».

BERRY, *Relatore*. Propongo due emendamenti. Uno puramente formale: « Dopo le parole: « entro il termine di », sostituire l'espressione: « due mesi », con la seguente: « 60 giorni ». E, questo, per una ragione di semplificazione dei computi in sede di attuazione della norma. Come secondo emendamento propongo di aggiungere un comma, che diverrebbe il secondo dell'articolo in questione, per corredare le norme di questo articolo con l'articolo 23 del disegno di legge relativo ai ruoli dell'Amministrazione centrale. Il comma è questo:

« Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario ».

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. D'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo in votazione l'articolo 32 con incorporato l'emendamento sostitutivo delle parole: « due mesi », con le altre: « 60 giorni », come proposto dallonorevole Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Berry che,

ove approvato, diventa il secondo comma dell'articolo :

« Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario ».

(*È approvato*).

L'articolo 32 rimane pertanto così formulato:

« Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori e ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi potranno conseguire, a domanda da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti a norma del precedente articolo 31.

Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 33. Ne do lettura:

« Al personale che abbia prestato servizio presso gli Uffici del genio militare per le requisizioni anglo-americane e che sia stato assunto successivamente alle dipendenze dei reparti danni di guerra ai sensi dell'articolo 10 – 2° comma – della legge 9 gennaio 1951, n. 10, è riconosciuta l'anzianità di servizio prestato presso i predetti Uffici del Genio militare ».

NANNUZZI. La lettura di questo articolo mi suggerirebbe di proporre due emendamenti aggiuntivi di un secondo e terzo comma, affinché diventi più chiaro il riferimento alla legge 9 gennaio 1951, n. 10.

BERRY, *Relatore*. Si tratta della legge che ha riconosciuto al personale interessato l'anzianità di servizio prestato presso gli Uffici del Genio militare durante il periodo delle requisizioni anglo-americane.

PRESIDENTE. Si rende allora necessario accantonare momentaneamente l'articolo, onde prendere visione nei suoi termini esatti del testo della citata legge.

NANNUZZI. Non ritengo sia necessario accantonare questo articolo 33. Penso ci si possa impegnare in questo senso: approviamo l'articolo nell'attuale formulazione e vediamo poi se quel certo articolo della legge 9 gennaio 1951, n. 10, cui io mi riferisco, completa o meno il significato di questo articolo 33, per modo che possiamo decidere se sia il caso di inserire o meno emendamenti volti a chiarirne la portata.

BERRY, *Relatore*. Non avrei nulla in contrario, ma devo dire che riterrei senz'altro superfluo l'emendamento adombrato dal collega onorevole Nannuzzi ove venisse accolto quest'altro emendamento, ch'io propongo, diretto ad aggiungere, dopo le parole: « è riconosciuta l'anzianità di servizio... », la parola: « ...comunque... », per cui l'articolo risulterebbe del seguente tenore:

« Al personale che abbia prestato servizio presso gli Uffici del Genio militare per le requisizioni anglo-americane e che sia stato assunto successivamente alle dipendenze dei reparti dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 10 – secondo comma – della lege 9 gennaio 1951, n. 10, è riconosciuta l'anzianità di servizio, comunque prestato, presso i predetti Uffici del Genio militare ».

PRESIDENTE. Non crede l'onorevole Relatore sia questa una norma piuttosto difforme rispetto a quanto già in altre occasioni da noi disposto, poiché qui si riconosce una posizione di privilegio per alcuni impiegati rispetto ad altri che si sono trovati in condizioni analoghe ?

BERRY, *Relatore*. Condivido, signor Presidente, la sua oponione. È peraltro da dire qui che i destinatari della norma affermano che essa non conferisce loro praticamente alcun vantaggio oltre quelli già riconosciuti dalla norma di cui all'articolo 10, secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n. 10. A meno che noi non integriamo questa norma con un'altra che preveda il riconoscimento anche del servizio prestato in qualità di militari o militarizzati.

PRESIDENTE. La mia domanda, onorevole Berry, si riferiva a questo mio ricordo: noi più volte, in tutti questi anni, abbiamo dovuto considerare casi di persone che, assunte presso enti vari, di diversa natura, o assunte dal Governo militare Alleato a Trieste, o comunque assunte da organi che non fossero organi dello Stato italiano, in un determinato momento, venivano ad essere inquadrati quali dipendenti dello Stato. Se la memoria non mi inganna, in quei casi non venne mai riconosciuto valido tutto il servizio prestato presso tali organi !

Io torno a chiedere, quindi, se il principio della norma dell'articolo 33 non creerà una posizione di intollerabile vantaggio a favore del personale in questione rispetto ad altri dipendenti dello Stato, per cui si dovrebbe poi rivedere la posizione di tutti gli altri!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Propongo la soppressione dell'articolo 33.

BERRY, *Relatore*. Le sue osservazioni mi trovano perfettamente consenziente, signor Presidente. E, se noi riteniamo inopportuno ampliare la portata del vantaggio del riconoscimento di servizio prestato, già riconosciuto dall'articolo 10, secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n. 10, tanto vale che noi aboliamo l'intero articolo 33, perché con esso non daremo nulla. Per cui, in questo caso, sarei d'accordo senz'altro sulla soppressione di questo articolo, ritirando l'emendamento testé proposto.

PRESIDENTE. Avevo il dovere di far presente quanto ho sottolineato.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È questo, per la verità, un articolo sul quale, sin dalla sua stesura originaria, il Governo non era molto d'accordo. Anche perché non si hanno notizie precise e dati sicuri circa questi particolari uffici. Per cui, dopo le convincenti argomentazioni dell'onorevole Presidente, sulle quali ha convenuto il Relatore, insisto per la soppressione dell'articolo.

NANNUZZI. Non dimentichiamo tuttavia che si tratta di persone utilizzate dagli Uffici del Genio militare italiano per i servizi di requisizione anglo-americani. Erano persone assunte e utilizzate dagli Uffici del Genio militare italiano e, quindi, un rapporto di lavoro diretto esisteva tra questo personale e un ufficio italiano, non con uffici anglo-americani. Conseguentemente, un minimo di garanzia ci viene offerta dal fatto che si tratta di personale assunto dagli uffici italiani e non stranieri. Che poi fosse a disposizione degli anglo-americani per il servizio di requisizione è un'altra cosa!

PRESIDENTE. Non conosco questa situazione nei particolari. Era mio dovere, comunque, come Presidente di questa Commissione che ha sempre cercato di raggiungere per quanto possibile l'attuazione del principio della equiparazione tra gli impiegati dello Stato, far presente l'eventualità che l'approvazione di questo articolo avrebbe creato una situazione di sperequazione nel trattamento dei dipendenti dello Stato provenienti da uffici straordinari. Ad ogni modo, come gli onorevoli colleghi hanno udito, c'è una proposta formale da parte dell'onorevole rappresentante del Governo, sulla quale è d'accordo l'onorevole Relatore, per la soppressione di questo articolo.

Pertanto, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'emendamento del Governo soppressivo dell'articolo 33 del cui testo ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 34:

« Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, assunto alle dipendente della Direzione generale del tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza 1° febbraio 1962.

Al suddetto personale si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura:

« Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Direzione generale del tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere delle Direzioni provinciali del tesoro.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge alle dipendenze della Direzione generale del tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta lo inquadramento nei ruoli

ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo ».

L'onorevole Zugno propone il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 35: « *Dopo le parole*, alla data di entrata in vigore della presente legge, *aggiungere le seguenti*: o che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni ».

L'onorevole Berry, Relatore, ha facoltà di esprimere il suo parere sull'emendamento Zugno.

BERRY, *Relatore*. Mi sembra che con l'emendamento proposto dal collega onorevole Zugno si crei un precedente che potrebbe essere invocato in altre circostanze. Per quale ragione si dovrebbe far rientrare nei ruoli del personale che ne è uscito per un qualsivoglia motivo?

ZUGNO. Qui non si tratta di personale già inquadrato. Si tratta di personale degli uffici « Sepral », che è stato distribuito gresso varie Amministrazioni per lunghi periodi di tempo.

PRESIDENTE. Mi pare che il presupposto dell'emendamento Zugno debba essere precisato meglio.

NANNUZZI. Si tratta di decidere il trasferimento di personale impiegatizio dipendente dal Ministero dell'agricoltura, servizio alimentazione, al Ministero del tesoro. Sono impiegati che erano stati distaccati e che sono stati restituiti al Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. L'onorevole Zugno propone che si stabilisca la possibilità per detti impiegati di rientrare nei ruoli del Ministero del tesoro. Si tratta insomma di impiegati attualmente inquadrati presso il Ministero dell'agricoltura, che avendo prestato servizio presso il Ministero del tesoro, intenderebbero tornare presso il suddetto dicastero.

ZUGNO. Perché, infatti, devono essere costretti a rimanare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, avendo prestato servizio presso il Ministero del tesoro?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole Zugno di non insistere sul suo emendamento.

A parte la considerazione che veniva fatta dall'onorevole Nannuzzi che già questo personale ha trovato una sua sistemazione, vorrei dire che la competenza specifica di questi funzionari, è una competenza acquisita in un servizio che è in via di liquidazione, e che non ritengo corrisponda ai compiti istituzionali del Ministero del tesoro. Questi funzionari sono stati restituiti dai reparti dei danni di guerra alla « Sepral » e poi all'Amministrazione dell'agricoltura, in relazione alla progressiva smobilitazione di quei servizi.

D'altra parte, vorrei far riflettere che sarebbe una norma del tutto nuova questa della possibilità del passaggio dai ruoli di un ministero ai ruoli di un altro ministero, che altererebbe la costruzione logica del provvedimento.

Prego perciò l'onorevole Zugno di non insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Zugno insiste?

ZUGNO. Mi permetterei di insistere.

BERRY, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento del collega Zugno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Zugno non accolto né dal Relatore, né dal Governo, diretto ad aggiungere, al primo comma, dell'articolo 35, dopo le parale: « alla data di entrata in vigore della presente legge », la espressione: « o che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni ».

(*Non è approvato*).

Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 35, che risulta essere:

« Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di

entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Direzione generale del tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere delle Direzioni provinciali del tesoro ».

(*È approvato*).

Il Relatore propone di sopprimere al secondo comma dell'articolo 35 le parole: « a pena di decadenza ».

Pongo ai voti l'emendamento sopppressivo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il comma secondo dell'articolo 35 modificato con l'emendamento del Relatore e che risulta esere, pertanto, del seguente tenore:

« La domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima ».

(*È approvato*).

Pongo ai voti la restante parte dell'articolo 35, che risulta essere:

« Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge alle dipendenze della Direzione generale del tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta, l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento dei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 35, nel suo complesso, che a seguito degli emendamenti approvati risulta essere:

« Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Direzione generale del tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere delle Direzioni provinciali del tesoro.

La domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge alle dipendenze della Direzione generale del tesoro o dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento dei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi

ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo ».

(*È approvato*).

A questo punto, v'è un'emendamento dell'onorevole Nannuzzi diretto a proporre il seguente articolo 35-*bis*:

« Nella prima applicazione della presente legge gli impiegati che al 30 giugno 1956 appartenevano al soppresso Grado VIII di gruppo *A*, al quale grado erano pervenuti per esame di concorso provenendo dal soppresso Grado VIII di gruppo *B*, saranno promossi alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, qualora alla stessa superiore qualifica vengano promossi impiegati di pari o minore anzianità di ruolo che al 30 giugno 1956 appartenevano al gruppo *B* del soppresso ordinamento ».

Prego l'onorevole Nannuzzi di volerlo illustrare.

NANNUZZI. L'emendamento da me proposto ha per scopo la soluzione di un problema noto e del quale abbiamo discusso quando abbiamo esaminato il provvedimento relativo al Ministero delle finanze, senza trovare, per altro, una soluzione in quella circostanza.

L'onorevole Sottosegretario di Stato, se le mie informazioni sono esatte, nei contatti che egli ha avuto personalmente con gli interessati e con i rappresentanti sindacali, di questo personale, ha lasciato capire che, trovandosi una formulazione diversa, da quella proposta per il disegno di legge n. 3092, il problema, forse, poteva essere risolto. Ora, la formula ch'io propongo mi sembra sia sostanzialmente diversa da quella proposta nel corso dell'esame del progetto di legge riguardante il Ministero delle finanze. È una formula che non creerà situazioni sfavorevoli per nessuno; è una formula, credo di poter dire, abbastanza cauta e che, al tempo stesso, salvaguarda gli interessi di tutti quanti.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le sue informazioni, onorevole Nannuzzi, sono evidentemente parziali! Perché, le assicurazioni che posso aver dato agli interessati sono certamente relative ad alcune altre questioni ed hanno pertanto valore in relazione ad altre rivendicazioni sindacali. Comunque, io avevo dichiarato soltanto che di fronte ad una soluzione del problema che non turbasse gli interessi dell'Amministrazione, quelli degli altri impiegati e i principî generali, avrei rivisti la mia posizione contraria all'emendamento che fu proposto dall'onorevole Raucci, allorché si discusse il provvedimento relativo al Ministero delle finanze. La formula da lei proposta, onorevole Nannuzzi, non risponde ai criteri da me indicati; perciò, sono contrario al suo emendamento.

NANNUZZI. Si tratta di promozioni nuove! Se ve ne saranno e gli interessati hanno quei determinati requisiti, questi ultimi potranno ottenere quelle promozioni. Non turbiamo nulla.

BERRY, *Relatore*. Il mio parere su questo emendamento è questo: la disposizione proposta dal collega onorevole Nannuzzi è stata da noi esaminata e respinta allorché venne al nostro esame il provvedimento relativo agli organici del Ministero delle finanze. Lo stato del personale proveniente dal gruppo *A* della carriera direttiva speciale è stato regolato dall'articolo 57 del decreto delegato 11 gennaio 1956, n. 16, poi reinserito nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Allorquando noi esaminammo il provvedimento relativo alle piante organiche del Ministero delle finanze, ritenemmo di non poter prendere in considerazione la norma che ora ripropone l'onorevole Nannuzzi. Non mi sembra, quindi, che noi si possa ora fare diversamente.

NANNUZZI. L'emendamento da me proposto riguarda altro personale. Si tratta dopo tutto di cinque o sei dipendenti, e non di più. Non so, non mi sembra logico ignorarne la situazione e le aspettative. A meno che si dichiari di non voler porre riparo a determinati atti ingiusti che sono stati compiuti dall'amministrazione! Ci si rifiuti esplicitamente di riconoscere dei torti che sono stati commessi!

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Nannuzzi se insiste nel mantenere il suo emendamento ovvero vi rinuncia.

NANNUZZI. No, no! Chiedo venga posto in votazione. Non riesco, d'altra parte, a capire la posizione del Relatore e del Governo.

ZUGNO. A quanto mi risulta, si tratta di una situazione tipico ed esclusiva del Ministero del tesoro e che non ha possibilità di raffronto con situazioni relative a personale di altri Ministeri. Quindi, il problema, nella sua generalità si riferisce soltanto al Ministero del tesoro, per cui, una volta risolto in questa sede, sarebbe definitivamente risolto. Si tratta anche di una questione di giu-

stizia, in quanto tutti coloro i quali hanno partecipato ai concorsi banditi successivamente alla data del 1° luglio 1956, poiché hanno sostenuto il concorso in base allle nuove norme del testo unico, hanno potuto ottenere promozioni sulla base del solo colloquio, come previsto, appunto, dalla norma regolativa successiva, mentre invece queste poche persone ne sono state escluse per il fatto, appunto, che il concorso era stato bandito immediatamente prima di queste agevolazioni. Ora, si tratta di applicare anche ad esse le stesse agevolazioni applicate a tutti coloro che sono entrati in attività di servizio dal 1° luglio 1956 in poi. Pertanto, a mio avviso, non si tratta di un'eccezione per un particolare settore e nemmeno per un particolare gruppo di persone, ma dell'applicazione di una norma di carattere generale di cui moltissimi hanno beneficiato e che viene estesa anche a questo ristretto numero di persone, così come è stato già fatto per gli altri.

BERRY, *Relatore*. Mi sia concesso un ulteriore chiarimento che ritengo definitivo e col quale entro veramente nel merito della questione. Secondo la proposta del collega onorevole Nannuzzi, noi dovremmo effettuare promozioni *ex-lege*, non cioè sulla base di un provvedimento emanato dal Ministro competente, previo parere del Consiglio di amministrazione. Prescindendo, cioè, da ogni e qualsiasi valutazione del merito, dell'effettivo servizio prestato, e così via. Ora, sembra logico che noi si possa ammettere una norma del genere ?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con questa norma, ad esempio, noi potremmo arrivare anche a promuovere chi abbia riportato un giudizio di insufficiente, di mediocre ! Pertanto, il Governo ritiene di dover manifestarsi contrario a questo articolo aggiuntivo.

NANNUZZI. L'onorevole Sottosegretario di Stato dovrebbe tuttavia sapere che non è così. Perché, infatti, egli ha avuto modo di esaminare personalmente i singoli casi !

PRESIDENTE. Il Relatore si è espresso due volte in senso contrario all'accoglimento dell'emendamento e il Rappresentante del Governo ha dichiarato di non poterlo accettare, per cui, se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, a questo punto, pongo in votazione l'emendamento Nannuzzi, aggiuntivo di un articolo 35-*bis*, del cui testo ho dato prima lettura.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 36. Ne do lettura:

« Coloro che appartengono a ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in qualsiasi forma assegnati ai servizi provinciali della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria adibito ai detti servizi presso le Intendenze di finanza, sono trasferiti, a loro domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui all'annesso quadro I, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità stabilite nel precedente articolo 31 anche a coloro che appartengono a ruoli aggiunti e si trovano nelle condizioni indicate nel comma medesimo ».

Il Relatore onorevole Berry propone due emendamenti al primo comma dell'articolo 36.

Col primo emendamento propone di sopprimere le parole: « per il risarcimento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Col secondo emendamento propone di sostituire alle parole: « all'annesso quadro I », le altre: « agli annessi quadri ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pertanto il primo comma dell'articolo 36 rimane così formulato:

« Coloro che appartengono a ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultavano in qualsiasi forma assegnati ai servizi provinciali della Direzione generale dei danni di guerra, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria adibito ai detti servizi presso le Intendenze di finanza, sono trasferiti, a loro domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui a gli annessi quadri, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo

l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dellarticolo 36 al quale non sono stati proposti emendamenti e che risulta essere:

« La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità stabilite nel precedente comma si applica, con le modalità stabilite nel precedente articolo 31 anche a coloro che appartengono ai ruoli aggiunti e si trovano nelle condizioni indicate nel comma medesimo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 36 nel suo complesso, come risulta a seguito degli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 37:

« Le tabelle organiche del personale tecnico della Zecca, di cui ai quadri 29 e 30 allegati rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed integrati con la legge 27 febbraio 1958, n. 114, sono sostituite dal quadro VI allegato alla presente legge.

La nomina alle qualifiche di Ingegnere e di Chimico nelle carriere direttive del personale tecnico della Zecca, si consegue mediante pubblico concorso per esami.

L'ingegnere consegue la promozione ad ingegnere superiore, ingegnere capo e ad ispettore generale senza esami, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere superiore e tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere capo.

Il Chimico consegue la promozione a Chimico superiore, Chimico capo e ad ispettore generale senza esami, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico superiore e tre anni nella qualifica di chimico capo.

L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento assumendo la qualifica di capo dei servizi tecnici. Egli è agente contabile dell'Amministrazione del tesoro ed è soggetto alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Ferme restando le norme previste dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, per il conferimento del posto di incisore principale, si applicano, ai fini della promozione alla qualifica di incisore capo, le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Direzione della Zecca rimane affidata ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non inferiore ad Ispettore generale, alle dipendente della Direzione generale del tesoro.

Le funzioni di Vicedirettore della Zecca sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica di Ispettore generale ».

Poiché, risulta che anche a quest'articolo sono stati proposti emendamenti che riguardano i commi successivi al secondo, procediamo alla votazione per divisione del testo.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 37, al quale non sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

Al secondo comma il Relatore, onorevole Berry ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Alla fine del comma, dopo la parola*: esami, *aggiungere le parole*: con l'osservanza delle norme dell'articolo 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore, onorevole Berry.

(*È approvato*).

Il secondo comma pertanto rimane così formulato:

« La nomina alle qualifiche di Ingegnere e di Chimico nelle carriere direttive del personale tecnico della Zecca, si consegue mediante pubblico concorso per esami, con l'osservanza delle norme dell'articolo 161 del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al terzo comma il Relatore onorevole Berry ha proposto un emendamento soppressivo: dopo le parole: « ad ispettore generale », sopprimere le altre « senza esami »; e un emendamento sostitutivo, alla parola: « giudizio », sostituire la parola: « parere ».

Pongo ai voti i due emendamenti dell'onorevole Berry al terzo comma.

(*Sono approvati*).

Il terzo comma pertanto rimane così formulato:

« L'ingegnere consegue la promozione ad ingegnere superiore, ingegnere capo e ad ispettore generale previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere superiore e tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere capo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al comma quarto il Relatore onorevole Berry ha proposto un emendamento soppressivo: dopo le parole « ad ispettore generale », sopprimere le altre « senza esami »; e un emendamento sostitutivo: alla parola « giudizio » sostituire la parola « parere ».

Pongo ai voti i due emendamenti dell'onorevole Berry al quarto comma.

(*Sono approvati*).

« Il quarto comma pertanto rimane così formulato:

« Il chimico consegue la promozione a chimico superiore, chimico capo e ad ispettore generale, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico superiore e tre anni nella qualifica di chimico capo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma quinto al quale non sono stati presentati emendamenti e che risulta essere:

« L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento assumendo la qualifica di capo dei servizi tecnici. Egli è agente contabile dell'Amministrazione del Tesoro ed è soggetto alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ».

(*È approvato*) .

Pongo in votazione il comma sesto, al quale non sono stati proposti emendamenti e ch erisulta essere:

« Ferme restando le norme previste all'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, per il conferimento del posto di incisore principale, si applicano, ai fini della promozione alla qualifica di incisore capo, le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

(*È approvato*) .

Al settimo comma di cui ho dato lettura, il Relatore, onorevole Berry, propone il seguente emendamento sostitutivo integrale:

« La direzione della Zecca, alle dipendenze della Direzione generale del Tesoro, è affidata ad un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro con qualifica di ispettore generale ».

Il Relatore onorevole Berry ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BERRY, *Relatore*. Non vorrei che si arrivasse ad ipotizzare la nomina di un direttore generale, tanto più che il disegno di legge concernente gli organici dell'Amministrazione centrale del Tesoro prevede un posto di ispettore generale in soprannumero da destinare alla Zecca.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Il Governo è d'accordo.

Per quanto riguarda la Zecca, il Governo ha in animo di predisporre uno schema di provvedimento per riesaminare tutta la sistemazione della Zecca dal punto di vista legislativo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo del Relatore al settimo comma.

(*È approvato*)

All'ottavo comma di cui ho dato lettura, il Relatore, onorevole Berry, propone di sostituire il seguente testo:

« Le funzioni di vice direttore della Zecca sono svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro con qualifica non superiore ad ispettore generale ».

L'onorevole Nannuzzi ha chiesto di parlare su questo emendamento del Relatore onorevole Berry. Ne ha facoltà.

NANNUZZI. A me sembra che all'ultimo comma le cose dovrebbero essere specificate in modo diverso. Se noi diciamo che la direzione della Zecca è affidata ad un ispettore generale, la funzione di vice direttore della Zecca non può essere affidata ad un altro ispettore generale.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perché?

NANNUZZI. Come perché? Mi sembra che a svolgere le funzioni di vice direttore della Zecca sia sufficiente un direttore di divisione del Ministero del Tesoro, per non mettere due impiegati dello stesso grado ad assolvere due funzioni diverse nello stesso organismo. Per quanto riguarda la questione più generale, noi abbiamo in questo disegno di legge una modifica delle tabelle organiche del personale della Zecca. Infatti, se si esaminano le tabelle, si constata che gli ingegneri sono stati portati a tre ed altrettanto dicasi per i chimici. C'è quindi una intenzione del Governo – che ha proposto il testo di queste tabelle – di rafforzare la struttura interna della organizzazione della Zecca.

È risaputo, ed il Sottosegretario onorevole Natali l'ha ricordato, che è in corso un movimento di opinione fra i lavoratori della Zecca, tendente ad ottenere una trasformazione delle strutture della Zecca, affinché queste strutture che risalgono a molti decenni passati, siano portate al livello delle esigenze dei tempi moderni.

La mia preoccupazione, onorevole Sottosegretario, è che con questo provvedimento non si ritenga di affrontare e risolvere un problema specifico. Io chiedo una soluzione definitiva e sodisfacente del problema. Qui, invece, la direzione della Zecca è affidata ad un funzionario della carriera direttiva, la direzione tecnica viene rafforzata con l'aumento nel numero di coloro che vi sono preposti, dopo di che tutto resta tale e quale.

Ora, è vero che con questa legge noi non potevamo pensare di affrontare l'intero problema, però l'assicurazione che io chiedo all'onorevole Rappresentante del Governo è che, quanto viene oggi fatto, non significhi soluzione della questione nelle intenzioni del governo, ma soltanto un inizio di quella trasformazione che, a nostro avviso, è necessaria e che deve tener conto non soltanto della efficienza tecnica, ma altresì della necessità di sopperire ai bisogni nuovi la cui esistenza, arrivati a questo punto, non si può continuare a non riconoscere. Non è più possibile, infatti, continuare a lavorare in un ambiente che è di una vetustà incredibile e i cui aspetti ed effetti, spesso, vengono in superficie sulla cronaca dei giornali attraverso i movimenti interni dei lavoratori addetti a questo stabilimento.

Quindi, io dico, se il Governo ha intenzioni, non già generiche quanto, invece, serie, di affrontare questo problema, credo che queste modificazioni che oggi vengono apportate siano soltanto un inizio. Se, invece, esse significano che s'intende fermarci a questo punto e s'intende con esse risolto il problema, noi non possiamo accettare questo punto di vista e sin d'ora debbo dire che ove venisse a mancare per l'avvenire, l'iniziativa del Governo, dovrà ad essa sostituirsi quella parlamentare. Al riguardo, anzi, non ho difficoltà a preannunciare qui che se non lo farà il governo per tempo, da parte nostra, sarà presentato un progetto di legge per la trasformazione delle strutture della Zecca di Stato.

PRESIDENTE. Il pensiero dell'onorevole Rappresentante del Governo?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho che da confermare quanto ho detto poc'anzi interrompendo l'onorevole Nannuzzi. Credo egli sappia, per motivi attinenti alla propria attività, quanto io, personalmente, segua il problema della Zecca e come abbia chiaramente enunciato, anche in altre sedi, la volontà – in questo confortato anche dal parere autorevole dell'onorevole Ministro del tesoro – di innovare radicalmente e trasformare in profondità la struttura e l'organizzazione dell'azienda.

È chiaro che l'articolo di cui noi parliamo è, insieme agli altri, un articolo che parte dalla constatazione della situazione attuale, della necessità di dare, cioè, intanto, una sistemazione, quella che si prevede in questo provvedimento di legge, alla parte amministrativa ed a quella tecnica dell'azienda. Ma è altrettanto chiaro che non è che noi risolviamo il problema della Zecca approvando queste norme. Si richiede, per farlo, dell'altro e si presuppone anche, per risolvere

il problema, la sistemazione dell'opificio che è oggi in condizioni veramente inadeguate e inadatte ad una sua funzione moderna.

Se l'onorevole Nannuzzi desidera l'assicurazione che il problema della Zecca sarà quanto prima risolto, io questa assicurazione sono in grado di darla, perché ho già iniziato una serie di studi che lo stesso onorevole Nannuzzi dovrebbe conoscere.

Circa, poi, la proposta di emendamento fatta dall'onorevole Relatore d'accordo con il Governo, per quanto attiene l'ultimo comma di questo articolo 37, di stabilire cioè che « Le funzioni di vice direttore della Zecca sono svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro con qualifica non superiore ad ispettore generale », è questa una modifica che dovrebbe dare la possibilità di designare come vice direttore anche un ispettore generale. Ma, questa, non è cosa che possa determinarvi contrasti, inconvenienti od altro, poiché non dobbiamo dimenticare che in relazione alle ultime disposizioni di legge, non è questo l'unico caso di un ufficio nel quale vi siano due funzionari con lo stesso coefficiente e che soltanto attraverso la precisazione delle funzioni vi sia preminenza dell'uno sull'altro.

Ecco perché, ove non lo avesse fatto il Relatore proporrei io stesso questo emendamento. E chiedo nel contempo alla Commissione di non precluderci la possibilità, anche in relazione al notevole numero esistente, di poter designare un ispettore generale quale vicedirettore della Zecca.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo allora in votazione l'ultimo comma nel testo proposto dal Relatore e che risulta essere:

« Le funzioni di vice direttore della Zecca sono svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro, con qualifica non superiore ad ispettore generale ».

(*È approvato*).

L'articolo 37 rimane pertanto così formulato:

« Le tabelle organiche del personale tecnico della Zecca, di cui ai quadri 29 e 30 allegati rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed integrati con la legge 27 febbraio 1958, n. 114, sono sostituite dal quadro VI allegato alla presente legge.

La nomina alle qualifiche di ingegnere e di chimico nelle carriere direttive del personale tecnico della Zecca, si consegue mediante pubblico concorso per esami, con l'osservanza delle norme dell'articolo 161 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'ingegnere consegue la promozione ad ingegnere superiore, ingegnere capo e ad ispettore generale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere superiore e tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere capo.

Il chimico consegue la promozione a chimico superiore, chimico capo e ad ispettore generale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico superiore e tre anni nella qualifica di chimico capo.

L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento assumendo la qualifica di capo dei servizi tecnici. Egli è agente contabile dell'amministrazione del Tesoro ed è soggetto alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Ferme restando le norme previste dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, per il conferimento del posto di incisore principale, si applicano, ai fini della promozione alla qualifica di incisore capo, le norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La direzione della Zecca, alle dipendenze della direzione generale del Tesoro, è affidata ad un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Tesoro, con qualifica di ispettore generale.

Le funzioni di vice direttore della Zecca sono svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Tesoro con qualifica non superiore ad ispettore generale ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 38. Ne do lettura:

« L'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Quando i posti di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge si rendano vacanti, essi

possono essere attribuiti temporaneamente ad esperti mediante incarichi triennali, rinnovabili, da conferirsi con le norme, in quanto applicabili, di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le norme di cui al precedente comma si applicano altresì in caso di vacanza del posto di vice direttore della scuola dell'arte della medaglia, dipendente dalla direzione generale del Tesoro.

La direzione amministrativa della scuola dell'arte della medaglia, in caso di vacanza del posto di direttore della scuola stessa, è affidata al direttore della Zecca.

Il direttore della scuola dell'arte della medaglia consegue la promozione al coefficiente 670 senza esami, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente di stipendio 500.

Il vice direttore della scuola dell'arte della medaglia è incaricato dell'insegnamento della incisione nella scuola medesima. Il predetto vice direttore è nominato mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento, secondo le norme previstt dalla legge 27 febbraio 1958, n. 114, per la nomina del direttore della scuola predetta, e consegue le promozioni al coefficiente 402 ed al coefficiente 500 senza esami, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente 325 e sei anni di effettivo servizio nel coefficiente 402.

Le funzioni di segretario della scuola dell'arte della medaglia sono disimpegnate da un impiegato delle carriere delle direzioni provinciali del Tesoro ».

Su questo articolo 38 vi è un emendamento presentato dall'onorevole Relatore col quale si propone di sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il vice direttore della Scuole dell'arte della medaglia è incaricato dell'insegnamento della incisione nella scuola medesima; gli è attribuito il coefficiente di stipendio 325. I coefficienti di stipendio 402 e 500 gli sono attribuiti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente inferiore ».

BERRY, *Relatore*. Avrei alcuni altri emendamenti da proporre per quanto si riferisce a questo articolo. E, cioè, al primo comma, dopo le parole « da conferirsi », sostituire le parole « con le norme, in quanto applicabili » con le seguenti: « con le modalità ».

Al secondo comma, poi, sopprimere le ultime parole « dipendente dalla Direzione generale del Tesoro ».

A questo punto seguirebbe il quinto comma nel testo sostitutivo da me proposto e di cui l'onorevole Presidente ha dato lettura. Quindi, all'ultimo comma, propongo di sostituire l'espressione « sono disimpegnato » con l'altra: « sono svolte ».

NANNUZZI. Al terzo comma si dice: « La direzione amministrativa della scuola dell'arte della medaglia, in caso di vacanza del posto di direttore della scuola stessa, è affidata al direttore della Zecca ». Direttore di che?

PRESIDENTE. Già, o è direzione amministrativa o è direzione tecnica! Quindi, direzione della Scuola dell'arte della medaglia ha un altro significato. Si potrebbe dire: « La direzione della Scuola dell'arte della medaglia, in caso di vacanza del posto di direttore, è affidata al direttore della Zecca », per modo che s'intenda direzione amministrativa.

BERRY, *Relatore*. Nel caso di assenza del direttore, cioè del direttore generale, che per compiti istituzionali svolge tanto la funzione tecnica nell'ambito della scuola che quella di direzione amministrativa, la parte tecnica resta affidata al vice direttore della scuola; la parte amministrativa, essendo il vice direttore soltanto un tecnico, viene temporaneamente affidata al direttore della Zecca che è competente in sede amministrativa in quanto è un Ispettore generale del tesoro. Questo è il significato della norma. Il vice direttore della scuola è un semplice incisore che insegna la modellazione delle medaglie.

PRESIDENTE. Ora è chiaro. Abbiamo sentito quali sono gli emendamenti che vengono proposti a questo testo dell'articolo 38, per cui lo pongo ora in votazione per divisione del testo.

Pongo in votazione il primo comma con incorporato l'emendamento del Relatore diretto a sostituire le parole: « con le norme, in quanto applicabili », con le parole: « con le modalità di cui all'articolo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma con incorporato l'emendamento del Relatore soppressivo delle parole: « dipendente dalla Direzione generale del tesoro ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione il quinto comma nel nuovo testo proposto con emendamento dal Relatore, di cui do prima lettura:

« Il vice direttore della Scuola dell'arte della medaglia è incaricato dell'insegnamento della incisione nella scuola medesima; gli è attribuito il coefficiente di stipendio 325. I coefficienti di stipendio 402 e 500 gli sono attribuiti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente inferiore ».

(*È approvato*).

Pongo, infine, in votazione l'ultimo comma dell'articolo con l'emendamento sostitutivo della parola: « svolte », in luogo di « disimpegnate », proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

A seguito degli emendamenti proposti dal Relatore e approvati dalla Commissione, l'articolo 38 rimane, pertanto, così formulato:

« L'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Quando i posti di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge si rendano vacanti, essi possono essere attribuiti temporaneamente ad esperti mediante incarichi triennali, rinnovabili, da conferirsi con le modalità di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le norme di cui al precedente comma si applicano altresì in caso di vacanza del posto di vice direttore della scuola dell'arte della medaglia.

La direzione amministrativa della Scuola dell'arte della medaglia, in caso di vacanza del posto di direttore della scuola stessa, è affidata al direttore della Zecca.

Il direttore della scuola dell'arte della medaglia consegue la promozione al coefficiente 670 senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente di stipendio 500.

Il vice direttore della scuola dell'arte della medaglia è incaricato dell'insegnamento della incisione nella scuola medesima; gli è attribuito il coefficiente di stipendio 325. I coefficienti di stipendio 402 e 500 gli sono attribuiti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente inferiore.

Le funzioni di segretario della scuola dell'arte della medaglia sono svolte da un impiegato delle carriere delle Direzioni provinciali del tesoro ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 39:

« I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà – e comunque per un massimo di trenta mesi – dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi ».

Anche a questo articolo sono proposti emendamenti che riguardano il secondo comma. Procediamo pertanto alla votazione per divisione del testo.

Pongo in votazione il primo comma al quale non sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

Al comma secondo, il Relatore onorevole Berry ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo: dopo le parole « per le promozioni siano », aggiungere le altre: « pari o ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Berry.

(*È approvato*).

Pertanto il comma secondo dell'articolo 39 resta così formulato:

« Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 39, al quale non sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

L'articolo 39 rimane pertanto così formulato:

« I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà – e comunque per un massimo di trenta mesi – dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio.

Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 40:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con una aliquota dei maggiori proventi derivanti dalle nuove norme tributarie in materia di contratti di borsa.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Al primo comma, la Commissione Bilancio ha proposto il seguente testo sostitutivo, subordinando il parere favorevole al suo accoglimento:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.900 milioni si provvede, per l'esercizio finanziario 1962-63 con riduzione dal fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Pongo in votazione l'articolo 40 con incorporato l'emendamento sostitutivo totale proposto al 1° comma dalla V Commissione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 41:

« Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Il Relatore onorevole Berry ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo totale del Relatore Berry, all'articolo 41.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11, che era stato accantonato nella precedente seduta. Ne do lettura:

« I ruoli organici del personale delle Direzioni provinciali del tesoro, del personale tecnico della Zecca e del personale della Scuola dell'arte della medaglia sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, la equiparazione fra le qualifiche dei ruoli stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non contemplate dal predetto testo, è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio ».

Vi sono obiezioni perché possa essere esaminato?

NANNUZZI. No, signor Presidente.

BERRY, *Relatore*. Esaminiamolo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, ne emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22, che era stato anch'esso accantonato, per maggiori chiarimenti nella precedente seduta. Ne do lettura:

« Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti del ruolo della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro che esercitano abitualmente le mansioni indicate nei precedenti articoli 15 e 16 sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di operatori tecnici di prima o di seconda classe e di operatori tecnici aggiunti ovvero di dattilografi di prima o di seconda classe e di

dattilografi aggiunti previste dal relativo nuovo ruolo.

I rimanenti impiegati del ruolo predetto sono collocati con l'anzianità posseduta nelle altre corrispondenti qualifiche.

Il disposto dei precedenti commi si applica anche al personale inquadrato nel ruolo ivi indicato, ai sensi dei successivi articoli 23, 31 e 35 ».

Il Relatore onorevole Berry ha facoltà di esprimere il suo parere.

BERRY, *Relatore*. Io propongo la soppressione dell'articolo 22 poiché la norma di cui a questo articolo è già contenuta nel precedente articolo 21.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono obiezioni, pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'onorevole Berry.

(*È approvato*).

BERRY, *Relatore*. Signor Presidente, è necessario modificare il titolo del disegno di legge in modo che risulti essere: « Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del Tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del Tesoro ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo del titolo del provvedimento proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo alle tabelle. Do lettura del quadro 1, che pongo in votazione non essendovi emendamenti:

CARRIERA SPECIALE
DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO.

Carriera direttiva.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale per i servizi provinciali del Tesoro . . .	28
670	Capo di Ufficio di gestione e controllo	(*a*) 6
500	Ispettore capo per i servizi provinciali del Tesoro	15
500	Direttore di I classe delle Direzioni provinciali del Tesoro	97
500	Sostituto del Capo ufficio di gestione e controllo	6
402	Direttore di II classe delle Direzioni provinciali del Tesoro	185
325	Vice Direttore delle Direzioni provinciali del Tesoro . . .	410
	TOTALE . . .	747

Carriera di concetto.

271	Segretario	1.891
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	2.638

(*a*) Tesoriere centrale, Controllore Capo Tesoreria centrale, Agente contabile dei titoli del Debito pubblico, Controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico, Tesoriere della Zecca, Controllore capo della Zecca.

(*È approvato*).

Do lettura del quadro II:

CARRIERA DI CONCETTO DELLE DIREZIONI
PROVINCIALI DEL TESORO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretari capi	23
402	Segretari principali	90
325	Primi segretari	190
271	Segretari	540
229	Segretari aggiunti	
202	Vice segretari	
	TOTALE . . .	843

NANNUZZI. Questa carriera di concetto è una carriera nuova. Io ho già fatto precedentemente osservare che 83 posti per una carriera nuova che si deve attuare su tutta larea nazionale dell'amministrazione del tesoro, mi sembrava fosse un numero veràmente troppo basso, poichè sono novantadue, per lo meno, le direzioni provinciali del Tesoro. Non che io volessi un aumento di spesa, ma penso che l'aumento di questo ruolo poteva farsi con una riduzione dei posti previsti per le carriere speciali.

BERRY, *Relatore*. La questione è già stata da me esaminata in precedenza, insieme al Sottosegretario di Stato, per la formulazione di questo disegno di legge. L'articolo 26 prevede la possibilità del transito nella carriera di concetto del personale dei ruoli aggiunti. alle carriere speciali.

NANNUZZI. Articolo 31.

BERRY, *Relatore*. Perfettamente. Il personale dei ruoli aggiunti transita soltanto nel ruolo speciale.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo in votazione il quadro II.

(*È approvato*).

Do lettura del quadro III:

CARRIERA ESECUTIVA
DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Ufficiale principale	120
271	Ufficiale capo	275
229	Primo ufficiale	493
202	Ufficiale di I classe Operatore tecnico di I classe Dattilografo di I classe	1.772
180	Ufficiale aggiunto Operatore tecnico aggiunto Dattilografo aggiunto	
157	Ufficiale di II classe Operatore tecnico di II classe Dattilografo di II classe	
	TOTALE	2.660

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del quadro IV:

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Commesso	45
159	Usciere capo	421
151	Usciere	
142	Inserviente	
	TOTALE	466

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del quadro V:

CARRIERA DEL PERSONALE TECNICO
DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Agenti tecnici capi	12
159	Agenti tecnici	60
	TOTALE	72

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del quadro VI:

PERSONALE TECNICO DELLA ZECCA.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	Carriera direttiva.	
	Ruolo degli ingegneri per i servizi tecnici.	
670	Ispettore generale	3
500	Ingegnere capo	
402	Ingegnere superiore	
325	Ingegnere	
	TOTALE	3
	Ruolo del personale del laboratorio chimico e dei saggi.	
670	Ispettore generale chimico	3
500	Chimico capo	
402	Chimico superiore	
325	Chimico	
	TOTALE	3
	CARRIERA DI CONCETTO.	
	Ruolo dei Capitecnici.	
500	Capotecnico Capo	1
402	Capitecnici principali	2
325	Primi Capitecnici	3
271	Capitecnici	13
229	Capitecnici aggiunti	
202	Vice Capitecnici	
	TOTALE	19
	Ruolo degli Incisori.	
500	Incisore capo	2
402	Incisore principale	
325	Primo Incisore	3
271	Incisori	6
229	Incisori aggiunti	
202	Vice Incisori	
	TOTALE	11

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del quadro VII:

PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA.

Carriera direttiva.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670 500	Direttore della Scuola dell'arte della medaglia	1
500 402 325	Vice direttore	1
	TOTALE . . .	2

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Turnaturi: Modifica dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (3448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Turnaturi: « Modifica dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (3448).

Relatore sulla proposta di legge è l'onorevole Berry, il quale mi pare abbia predisposto un nuovo testo di questo provvedimento e al quale do senz'altro la parola perché voglia riferire alla Commissione.

BERRY, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge sottoposta al nostro esame è già stata oggetto di discussione da parte della nostra Commissione in sede referente ed in sede legislativa. In particolare, il contenuto della proposta di legge di iniziativa del collega Turnaturi costituiva larticolo 1 del testo orginario del progetto di legge concernente listituzione della terza qualifica dei ruoli aggiunti, dei posti soprannumerari delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, che è diventato poi legge n. 1143 del 1961, articolo 1 che fu soppresso dalla nostra Commissione. In quella circostanza, ricordo, sollevammo due obiezioni. Non ci sembrò, prima di tutto di dover inserire una norma del genere in un disegno di legge concernente tutt'altra materia. Nel merito, poi, sembrò inopportuno modificare così profondamente il criterio delle promozioni qual era stabilito dallarticolo 166 del testo unico delle disposizioni riguardanti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A questo riguardo, anche per la migliore intelligenza del provvedimento che stiamo esaminando ora, ricorderò che la Commissione affermò in quella occasione che non riteneva conforme agli interessi della pubblica amministrazione che si consentisse la promozione a direttore di divisione in epoca diversa da quella del 31 dicembre di ciascun anno. E, questo, per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, perché ritenemmo fosse opportuno che l'amministrazione avesse la possibilità di effettuare la selezione tra gli impiegati da proporre per la qualifica di direttore di divisione sulla più ampia base possibile; il che non si poteva evidentemente effettuare laddove le promozioni si fossero susseguite a breve scadenza di trimestri! Al riguardo, si aggiunse anche che le promozioni da effettuarsi trimestralmente, avrebbero anche consentito che venissero favoriti alcuni impiegati o comunque data la possibilità che si consumassero dei favoritismi nei confronti di chi, tra il personale interessato, sarebbe venuto a maturare proprio nel primo trimestre dell'anno, ad esempio, il prescritto triennio di anzianità nella qualifica, rispetto a chi, invece, questa anzianità sarebbe venuta a maturare in un'epoca diversa dell'anno.

Vi era anche un altro motivo alla base della opposizione della Commissione: con quell'articolo si veniva a determinare una diversità di trattamento fra i direttori di sezione che avrebbero avuto la possibilità di conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo e quelli che avrebbero potuto conseguirla mediante concorso per merito distinto, in quanto per questi ultimi, per i quali è prevista la riserva di un quinto dei posti disponibili, l'anzianità di promozione sarebbe stata quella del 1° gennaio dell'anno successivo, laddove per i primi, promossi per merito comparativo, l'anzianità di promozione sareb-

be stata quella della data in cui il Consiglio di amministrazione avesse espresso il parere o quella del provvedimento formale.

Ora, il collega onorevole Turnaturi ha presentato questa proposta di legge, la quale riproduce nel suo insieme l'articolo che allora era stato inserito nel disegno di legge cui accennavo prima e che noi sopprimemmo. Io, come Relatore, ritengo di dover esprimere e credo che la Commissione nel suo insieme debba esprimere, un parere diverso dal precedente. D'altra parte, la proposta dell'onorevole Turnaturi è stata opportunamente ridimensionata e, sembra a me, militi in suo favore un motivo di equità di cui non possiamo non tener conto e che non possiamo disattendere.

Mi spiego meglio. In occasione dell'esame dei provvedimenti relativi alle piante organiche del Ministero dell'agricoltura e del Ministero delle finanze, già da noi approvati, e in occasione del riordinamento dei ruoli organici dell'amministrazione del Tesoro che abbiamo testé esaminato in parte e che in parte esamineremo, abbiamo previsto che si possono conferire i posti di direttore di divisione che si rendono vacanti in seguito all'ampliamento delle piante organiche, senza attendere la scadenza del 31 dicembre, fermo restando il quinto dei posti riservati, per coloro che intendono partecipare agli esami per merito distinto. Questa stessa norma la abbiamo inserita in altri provvedimenti concernenti i ruoli del Ministero dell'agricoltura, della difesa, dell'A.N.A.S., e così via. Per cui, si è venuta a determinare una disparità di trattamento tra direttori di divisione che hanno potuto conseguire o potranno conseguire la promozione secondo le norme transitorie che noi abbiamo inserite nel provvedimento, ad esempio, relativo ai ruoli del Ministero delle finanze, del tesoro, ecc., e gli altri che, viceversa non possono usufruire di norme consimili perché sfuggì alla nostra attenzione di prevederle e che, quindi, soltanto in base al disposto di cui all'articolo 166 della legge 10 gennaio 1957, n. 3, testé menzionato, potrebbero essere promossi.

Ecco perché dicevo che la proposta di legge del collega onorevole Turnaturi potrebbe essere ridimensionata nel testo che mi permetto di sottoporre all'esame della Commissione.

Credo di non dovere aggiungere altro.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Berry della relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

Chiedo all'onorevole Turnaturi se ha altro da aggiungere.

TURNATURI. Aderisco alla formulazione proposta dall'onorevole Relatore.

NANNUZZI. L'onorevole Turnaturi, interpellato dal Presidente, ha aderito a questa nuova formulazione del testo della proposta di legge.

Se l'onorevole Turnaturi crede di poter accettare, io vorrei osservare che la materia regolata dal testo del Relatore, onorevole Berry è del tutto diversa da quella che intendeva regolare il collega Turnaturi. È una cosa completamente diversa.

PRESIDENTE. È ridimensionata.

NANNUZZI. Si tratta di una materia diversa. Anche il titolo deve essere modificato, in quanto non si tratta più di modificare l'articolo 166 del testo unico, ma anche altri che si inseriscono, come l'articolo 185 per le promozioni a primo archivista. È una cosa completamente diversa – ripeto – che va al di là di quella che era l'intenzione dell'onorevole Turnaturi. Non so se possiamo approvare una proposta di legge che è completamente diversa da quella che ci è stata presentata. Non so se a norma di regolamento si può modificare del tutto una proposta di legge. Io non ho niente in contrario che si regolamentino le promozioni conseguenti all'ampliamento degli organici. Mi sembra che sia giusto. Nel momento in cui con l'ampliamento degli organici si creano condizioni diverse da quelle normali, la situazione va affrontata e risolta con norme diverse.

L'unico dubbio è quello che si riferisce alla esclusione assoluta della portata del provvedimento alla carriera di concetto.

TURNATURI. Non ci sono scadenze fisse per le promozioni relative alla carriera di concetto.

Onorevole Nannuzzi, a me pare che le sue preoccupazioni siano un po' eccessive, perché è vero che il nuovo testo proposto dall'onorevole Berry è diverso dalla formulazione da me proposta, ma nella sostanza viene incontro ad una stessa esigenza fondamentale, cioè quella di modificare la portata dell'articolo 166.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Turnaturi.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Il Governo esprime le sue riserve per quanto riguarda il testo proposto dal Relatore che contiene la disposizione che prevede una deroga all'articolo 166, per quanto riguarda le promozioni a direttore di divisione e all'arti-

colo 187 per quanto riguarda le promozioni a primo archivista, ma è una deroga che il Governo preferirebbe vedere inserita nei provvedimenti che si riferiscono volta a volta ad ampliamenti degli organici. Altrimenti quella in discussione diventa anch'essa una norma di carattere generale, sia pure riferita solo ai casi di ampliamenti di organici.

Tuttavia, visto il terzo comma dell'articolo 39 del disegno di legge, n. 2903 e vista analoga disposizione nel provvedimento relativo agli organici del Ministero del tesoro, il Governo si rimette alla Commissione.

Pongo poi in rilievo l'opportunità per ragioni di coordinamento di una modifica: dove si dice « in deroga a quanto stabilito » occorrerebbe aggiungere « al terzo comma dell'articolo 166 » che si riferisce al termine del 31 dicembre.

Inoltre il Governo ritiene che forse occorrerebbe aggiungere all'articolo 1, dopo le parole « le promozioni » le altre « in soprannumero alla qualifica di ispettore generale ».

Questa è una proposta che avrebbe dovuto fare il Relatore.

PRESIDENTE. Quest'ultima proposta è pericolosa perché mi pare che sia un ridimensionamento in senso opposto al precedente.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Comunque, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Il Relatore molto opportunamente non ha proposto l'emendamento cui ha fatto riferimento il rappresentante del Governo.

NANNUZZI. Vorrei porre un interrogativo. È vero che qui è lasciata facoltà di procedere alle promozioni anche durante l'anno e quindi è l'amministrazione che decide se effettuarle o no?

In caso di risposta affermativa, poiché nelle leggi che abbiamo approvato tale norma non è inserita, si dovrà procedere ad una revisione?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* D'ora in avanti si potrà applicare la norma di questo provvedimento.

NANNUZZI. Noi abbiamo approvato delle leggi nelle quali questa norma non è stata inserita.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Come quella dell'agricoltura.

Il primo anno di applicazione della legge la norma non si applica; si applica successivamente, ma non con la retroattività.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbo dire che non mi sembra che l'eccezione adombrata dall'onorevole Nannuzzi, in merito alla trasformazione della proposta di legge, possa rappresentare un ostacolo procedurale per l'esame del nuovo testo predisposto e proposto dall'onorevole Relatore. Perché, effettivamente, in esso l'esigenza fondamentale fatta presente dallo stesso onorevole Turnaturi, è, sia pure in misura più ristretta, presa in considerazione. Sicché, la proposta di legge è sempre quella e non vi è alcun ostacolo regolarmente al fatto che, con emendamenti o con articoli aggiuntivi si modifichi la portata originaria del provvedimento.

Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Do lettura del testo originario della proposta dell'onorevole Turnaturi:

ARTICOLO UNICO.

« L'articolo 166 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La promozione a direttore di divisione si consegue mediante:

1°) scrutinio per merito comparativo nel limite di quattro quinti dei posti disponibili, al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo, che alla data dello scrutinio, abbiano compiuto 3 anni di effettivo servizio nella qualifica;

2°) concorso speciale per esami nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano, entro il 31 dicembre, un anno di anzianità nella qualifica.

Le promozioni mediante scrutinio per merito comparativo possono essere conferite, previa detrazione dei posti da riservare al concorso speciale per esami, entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di settembre, deve essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati i termini di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione, nonché il numero dei posti conferibili, con riserva di rideterminare il numero stesso, qua-

lora dopo la data del bando ed entro il 31 dicembre si verifichino nuove assenze.

Nel mese di dicembre di ogni anno devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso speciale.

Ove non sia stato possibile bandire il concorso speciale per esami, in applicazione dei precedenti commi, tutti i posti disponibili al 31 dicembre sono conferiti mediante lo scrutinio per merito comparativo, da tenere nello stesso mese.

Le promozioni conferite mediante il concorso speciale per esami e mediante lo scrutinio per merito comparativo, tenuto nel mese di dicembre, hanno effetto dal 1° gennaio successivo. I vincitori del concorso speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio predetto, ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso, ferma restando la decorrenza prevista dal presente comma ».

Do ora lettura del testo della proposta di legge nella nuova formulazione proposta dall'onorevole Berry che, come Relatore, suggerisce quale testo base per la discussione alla Commissione:

ART. 1.

Le promozioni a direttore di divisione da conferire per merito comparativo, ai sensi del primo comma dell'articolo 166, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono, in deroga a quanto stabilito dallo stesso articolo, essere conferite anche durante l'anno, quando esse siano effettuate in dipendenza di istituzione o di ampliamento di organici od in applicazione di norme che riducano l'anzianità prescritta per le promozioni stesse ».

ART. 2.

Quando ricorrono le circostanze indicate nel precedente articolo, le promozioni a primo archivista, da conferire, per merito comparativo, ai sensi dell'articolo 185, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono, in deroga alla norma dell'articolo 187, primo comma, dello stesso decreto, essere conferite anche durante l'anno.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame degli articoli si effettua sul testo proposto dal Relatore.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 1. Ne do ancora lettura:

« Le promozioni a direttore di divisione da conferire per merito comparativo, ai sensi del primo comma dell'articolo 166, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono, in deroga a quanto stabilito dallo stesso articolo, essere conferite anche durante l'anno, quando esse siano effettuate in dipendenza di istituzione o di ampliamento di organici od in applicazione di norme che riducano l'anzianità prescritta per le promozioni stesse ».

Un emendamento presentato dal Governo, propone di aggiungere, dopo le parole: « in deroga a quanto stabilito », le seguenti: « al terzo comma ».

BOZZI. Debbo dire che la nuova formulazione non elimina, secondo me, le ragioni delle perplessità che già furono prospettate nella seduta precedente. Perché in sostanza, col nuovo testo che cosa si vuole stabilire? Di limitare il potere discrezionale dell'Amministrazione – questa è la realtà! – di valutare se queste promozioni si possono o non si possono fare! È qusto un punto grave. È vero che l'Amministrazione si comporta sempre nel senso della tutela del pubblico interesse, però è bene che ci cauteliamo che ciò avvenga effettivamente e che, cioè, l'Amministrazione adegui sempre agli interessi della sua efficienza l'esercizio del suo potere discrezionale. Perché, il testo è, nonostante i tentativi del Relatore, tale da consentire all'Amministrazione di poter a seconda del suo criterio conferire le promozioni in questione.

D'altra parte, se esistono queste norme di carattere obiettivo che riguardando l'ampliamento di organici, prevedono riduzioni dell'anzianità prescritta per la promozione a direttore di divisione esse riguardano tutti indistintamente gli impiegati dello Stato dei ruoli che riguardano i singoli provvedimenti. Non dimentichiamo comunque che la comparazione tanto più e possibile quanto più largo è il numero di coloro fra i quali la comparazione stessa può esser fatta. Pertanto, mi pare che le perplessità di fondo non vengano eliminate; magari vengono ridotte ad un'ipotesi, ma non eliminate. Quindi, ci sono due ragioni di perplessità: una riguarda l'attribuzione del potere di conferire i posti in questione alla pura discrezionalità della pubblica amministrazione ed una relativa alla limitazione dell'area di comparazione. Vi possono essere impiegati che s'aspettano la promozione in aprile, invece che a maggio, po-

niamo, e vengono esclusi. Per quale ragione? Ciò non può che fare aumentare quel disagio all'interno dell'amministrazione che non mi sembra sia interesse di nessuno alimentare.

Concludendo, comprendo lo sforzo fatto dall'onorevole Relatore per ridurre l'applicazione della norma a questi casi; però le mie perplessità permangono, signor Presidente!

ZUGNO. La prima perplessità sollevata dall'onorevole Bozzi mi sembra che non abbia motivo di sussistere.

TURNATURI. Brevemente, per replicare all'onorevole Bozzi e dire che, quando si discusse in origine la mia proposta di legge, le osservazioni di fondo che vennero allora sollevate lasciarono in me, non lo nascondo, qualche perplessità. Ma, credo che queste possano essere superate di fronte al testo ridimensionato predisposto dall'onorevole Relatore. Ecco perché anche le osservazioni dell'onorevole Bozzi, appunto di fronte a questa nuova formulazione, non credo abbiano più fondamento. Il Relatore, infatti con la sua formulazione che cosa suggerisce? Propone una soluzione del problema limitata al caso di quelle amministrazioni che abbiano avuto cambiamenti negli organici.

NANNUZZI. Sempre che la considerino opportuna, nell'esercizio del loro potere discrezionale, i consigli di amministrazione!

TURNATURI. Certamente! Se vogliamo ridurre il potere discrezionale dell'Amministrazione possiamo adottare la stessa formulazione che la Commissione stabilì per la revisione degli organici dell'Amministrazione finanziaria.

BERRY, *Relatore*. Mi rendo conto delle perplessità che sono affiorate nel corso di questa discussione, che del resto erano facilmente prevedibili. Per altro ritengo che motivi di equità ci impongono di trovare una soluzione adeguata. A questo riguardo io vorrei proporre che l'articolo 1 e l'articolo 2 del testo da me proposto siano sostituiti con la norma contenuta nell'articolo 39 del disegno di legge relativo alla revisione degli organici dell'Amministrazione finanziaria che noi abbiamo già approvato e che è consimile ad un articolo che noi abbiamo già inserito nel disegno di legge concernente la revisione degli organici dell'amministrazione periferica del Tesoro. Questo allo scopo di eliminare ogni dubbio su una disparità di trattamento del personale delle amministrazioni per le quali abbiamo proceduto all'ampliamento degli organici, e il trattamento che viene riservato al personale per il quale abbiamo previsto la deroga dai termini di cui agli articoli 166 e 187. In conseguenza di questo fatto io ritengo che possa essere fugata la perplessità derivante da una diversa formulazione della norma.

PRESIDENTE. Penso che in questo stato di cose un rinvio s'imponga.

TURNATURI. Aderisco a questa proposta. Ma desidererei che rimanesse stabilito che la discussione resti fissata per una data certa.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Turnaturi è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali e ad esercitare funzioni presso Stati esteri (Approvato dal Senato) (3691).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti ed organismi internazionali e ad esercitare funzioni presso Stati esteri » (3691).

Si tratta di un disegno di legge molto urgente a noi deferito in sede referente e che appunto in detta sede discutemmo e di cui chiedemmo il passaggio in sede legislativa. La stessa urgenza ci impone oggi di esaminarlo anche se in assenza del Relatore che, per altro, si era dichiarato favorevole al provvedimento ed anche agli emendamenti preannunciati in parte dall'onorevole Luzzatto. Infatti, come ricorderete, erano sorte alcune difficoltà soprattutto per essere stati preannunziati alcuni emendamenti da parte dell'onorevole Luzzatto allorché il provvedimento venne esaminato in sede referente. Questi emendamenti sono stati presentati dagli onorevoli Luzzatto e Jacometti, e sono stati esaminati dal Governo. Do la parola al rappresentante del Governo, perché esprima il suo parere.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Premetto che le preoccupazioni dell'onorevole Luzzatto sono sembrate eccessive, data la natura del provvedimento che ha puramente lo scopo di stabilire lo stato giuridico di questi dipendenti che vengono ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o che esercitano funzioni pres-

so stati esteri. Questo è un problema di natura giuridica ed economica. Il provvedimento aveva il fine di evitare che questi funzionari godessero di un doppio *status* e di un doppio trattamento, cioè di un certo trattamento economico da parte dell'ente o dello stato presso cui adempiono delle funzioni e nello stesso tempo di un trattamento giuridico ed economico diverso da parte dello Stato italiano.

Tuttavia dirò che una parte di questi emendamenti hanno un carattere puramente formale e sono accettati dal Governo. Per esempio l'emendamento all'articolo 3 che propone di sostituire le parole « All'impiegato » le seguenti « Per determinati paesi ove venga a svolgersi la loro attività, agli impiegati collocati... »; così pure il secondo emendamento sempre all'articolo 3 che propone di sopprimere la parola « eccezionalmente ».

PRESIDENTE. Così lei in linea di massima aderisce agli emendamenti?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. In linea di massima si. L'unica riserva la esprimo sull'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 6 che propone la soppressione delle parole: « nonché al personale militare in genere in ferma volontaria o rafferma ».

PRESIDENTE. Sostituendomi al Relatore, dichiaro di aderire alla posizione assunta dal Governo. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Gli impiegati civili di ruolo dello Stato possono, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro competente ed il Ministro degli affari esteri, assumere un impiego presso enti od organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.

L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, autorizzato nei modi suddetti ad assumere tale impiego o ad esercitare le suddette funzioni, è collocato fuori ruolo con decreto del Ministro competente, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri; quello con qualifica non inferiore a direttore generale, con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri.

Il collocamento fuori ruolo è disposto per tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine indicato nel provvedimento, o revocato prima di detta scadenza ».

Lo pongo in votazione, non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.

L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'articolo 57 del citato testo unico ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 può essere, eccezionalmente, concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

Tale assegno integrativo è a carico della Amministrazione cui l'impiegato appartiene ».

Su questo articolo vi sono due emendamenti proposti dagli onorevoli Luzzatto e Jacometti. Uno è diretto a sostituire le parole: « All'impiegato », con le seguenti: « Per determinati paesi ove venga a svolgersi la loro attività, agli impiegati collocati ». L'altra è diretto a sopprimere la parola: « eccezionalmente ».

Poiché il Governo accetta gli emendamenti ed io, come relatore, non mi oppongo, se non vi sono osservazioni od obiezioni pongo in votazione il primo degli emendamenti proposto dai deputati Luzzatto e Jacometti di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo della parola: « eccezionalmente ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 come risulta a seguito degli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3 al quale non sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« Per determinati paesi ove venga a svolgersi la loro attività, agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1, può essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

Tale assegno integrativo è a carico dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura.

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provvederanno a regolarizzare, in conformità alle norme di essa, la posizione degli impiegati dipendenti che si trovino già ad esercitare funzioni presso Stati esteri o siano già in servizio presso enti od organismi internazionali, e che siano stati a ciò autorizzati.

Il servizio prestato alle condizioni di cui al precedente comma, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato come servizio prestato presso le Amministrazioni da cui gli impiegati dipendono.

Con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri, da emanarsi entro il termine indicato al comma primo, le Amministrazioni provvederanno alla definizione della posizione contabile di detti impiegati per il periodo di servizio come sopra prestato.

Nessun assegno integrativo può essere attribuito per tale servizio ».

Poiché non vi sono emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo dello Stato il cui ordinamento non è regolato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che la materia non sia diversamente disciplinata con norme speciali.

Nulla è innovato alle norme vigenti concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado ».

È stato presentato, dagli onorevoli Luzzatto e Jacometti, il seguente emendamento aggiuntivo: al primo comma, dopo la parola: « dipendenti », aggiungere la parola: « civili ».

Sentiamo il parere del Governo.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. D'accordo!

PRESIDENTE. Poiché quale relatore non mi oppongo all'emendamento, se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Luzzatto e Jacometti, aggiuntivo della parola: « civili », dopo la parola: « dipendenti », al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma come risulta a seguito dell'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5 al quale sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli altri dipendenti civili di ruolo dello Stato il cui ordinamento non è regolato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo

che la materia non sia diversamente disciplinata con norme speciali.

Nulla è innovato alle norme vigenti concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari esteri, assumano od abbiano assunto un impiego presso enti od organismi internazionali, ovvero esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente articolo 3.

Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano od abbiano assunto un impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbero gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché al personale militare in genere in ferma volontaria o rafferma ».

Su questo articolo, sempre a firma degli onorevoli Luzzatto e Jacometti, sono stati presentati diversi emendamenti e, precisamente i seguenti:

« *Premettere la espressione seguente all'inizio del primo comma:*

« Il primo comma dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 4 si applicano anche... ».

« *Al primo comma, sopprimere le parole*: od abbiano assunto ».

« *Al primo comma, sostituire la parola*: ovvero, *con le parole*: e anche per tale impiego ».

« *Al primo comma, dopo le parole*: Stati esteri, *aggiungere*: per essi ».

« *Al terzo comma, sopprimere le parole*: ed abbiano assunto ».

« *All'ultimo comma sopprimere le parole*: nonché al personale militare in genere in ferma volontaria o rafferma ».

L'onorevole Luzzatto dichiara, d'accordo in questo con l'onorevole Jacometti, che rinunzierebbe all'emendamento soppressivo delle parole « nonché al personale militare in genere in ferma volontaria o rafferma », all'ultimo comma di questo articolo 6, ove da parte del Governo venisse data garanzia dell'accoglimento del seguente emendamento che gli stessi onorevoli Luzzatto e Jacometti presentano al successivo articolo 7:

« *Aggiungere, dopo le parole*: le autorizzazioni concesse ai dipendenti dello Stato in base alla presente legge, *l'espressione seguente*: Esse non possono eccedere il numero complessivo di cinquecento ».

LUZZATTO. La mia proposta, per semplicità, sarebbe di mantenere l'emendamento soppressivo all'ultimo comma dell'articolo 6 per le parole « in ferma volontaria o rafferma », lasciando « nonché al personale militare in genere ». Questo, in cambio dell'accoglimento, appunto, dell'emendamento aggiuntivo al successivo articolo 7 che limita il numero delle autorizzazioni a 500. Cioè, se il Governo lo chiede, rinunciamo a tutto l'emendamento, altrimenti solo alla metà di esso.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Ora spiegherò qual'è il mio punto di vista. Mi pare che il primo emendamento all'articolo 6 abbia un carattere essenzialmente formale. Perché, in sostanza, questo articolo ripete quanto già viene detto all'articolo 1, quando si dice: « previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri competenti e il Ministro degli affari esteri... ».

LUZZATTO. La situazione è questa. Qui, all'articolo 1 si stabilisce un'eccezione alle disposizioni generali che vietano l'assunzione di dipendenti all'estero; all'articolo 4 si regolarizzano le posizioni anteriori; all'articolo 6 si legalizzano, per i militari, le posizioni, senza peraltro disporre il principio che

c'è un'eccezione ad una norma di carattere generale! Quindi, è formale sì, ma è formale di principio, secondo me, stabilirne la eccezione.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Il Governo comunque accetta.

LUZZATTO. Quindi, poi, se ci si richiama all'articolo per la posizione anteriore...

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Faccio soltanto osservare che, questa formula proposta: « Il primo comma dell'articolo 1 e il primo comma dell'articolo 4 », porta a fare un segno di punto dopo le parole: « Stati esteri ».

PRESIDENTE. D'accoro per il segno di punto, proposto dal Governo!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Mi pare, poi, che sempre al primo comma, dopo le parole: « assumano un impiego presso enti od organismi internazionali », anziché: « ovvero esercitino funzioni », si dovrebbe dire: « anche se tale impiego esercitino in modo continuativo ». Questo, perché si prevede anche questo caso...

LUZZATTO. Siamo d'accordo!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Per esempio, ne possiamo avere qui, in Italia, presso uffici di enti internazionali, e così via.

LUZZATTO. Cioè, le funzioni sono non già autonome, ma soltanto in funzione di una attività svolta presso enti internazionali!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Questo per quanto si riferisce al primo. Per quanto riguarda l'ultimo comma di questo articolo 6, vorrei sottolineare, all'onorevole Luzzatto, che qui noi parliamo di dipendenti statali, ma legati ad un rapporto di pubblico impiego.

NANNUZZI. Di ruolo!

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Questo rafforza la mia precisazione!

Ora, voler cancellare l'espressione « nonché al personale militare in genere in ferma volontaria o rafferma », per il sospetto che si possano, ad un certo punto, inserire persone che non hanno rapporto di impiego costante, continuativo, con lo Stato, mi sembra una preoccupazione eccessiva e inconsistente!

Il Governo ritiene che non ci dovrebbe essere questa preoccupazione e quindi il motivo della soppressione, tanto più che il Governo è disposto ad accettare le modificazioni all'articolo 7, sia per quello che si riferisce ai trenta giorni per la comunicazione delle autorizzazioni, sia per quanto si riferisce al numero complessivo del personale.

Mi pare che questa dovrebbe essere quella garanzia che l'onorevole Luzzatto chiedeva.

LUZZATTO. Vorrei spiegare il perché dell'emendamento ultimo, per vedere se lo si possa concordemente modificare. Quale è la preoccupazione? Quella di eventuali corpi volontari.

PRESIDENTE. Se fossi nelle vesti del Governo, e se il Governo avesse queste intenzioni che sono da escludersi in modo deciso, accetterei subito. Con la sua formulazione ci entreranno anche i soldati di leva. Il Governo avrebbe tutto l'interesse di accettare l'emendamento se avesse queste... recondite intenzioni.

LUZZATTO. Non si ammette il personale di leva.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Va bene.

LUZZATTO. Abbiamo chiarito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo degli emendamenti degli onorevoli Luzzatto e Jacometti diretto a premettere la seguente espressione all'inizio del primo comma:

« Il primo comma dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 4 si applicano anche... ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la prima parte del primo comma fino alle parole: « od abbiano assunto » escluse.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole: « od abbiano assunto », proposto dagli onorevoli Luzzatto e Jacometti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole del primo comma « un impiego presso enti od organizzazioni internazionali ».

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione l'emendamento diretto a sostituire la parola: « ovvero », con le parole: « anche se per tale impiego ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le seguenti parole del primo comma « esercitino funzioni anche di carattere continuativo, presso Stati esteri ».

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Luzzatto ed Jacometti diretto ad aggiungere dopo la parola: « esteri », le parole: « Per essi » precedute da un segno di punto, come concordato col Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma.

(*È approvata*).

Pongo in votazione il primo comma come risulta a seguito degli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 6 al quale non sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma fino alla parola: « assumano ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento diretto a sopprimere le parole: « ed abbiano assunto ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte del terzo comma.

(*È approvata*).

Pongo in votazione il terzo comma come risulta a seguito dell'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione i commi quarto e quinto dell'articolo 6 al quale non risultano proposti emendamenti perché l'emendamento all'ultimo comma è stato ritirato.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta essere il seguente:

Il primo comma dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 4 si applicano anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari esteri, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, anche se per tale impiego esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Per essi cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente articolo 3.

Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri, nella forma di cui al primo comma, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbero gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché al personale militare in genere in ferma volontaria o rafferma ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« I Ministri competenti comunicheranno per iscritto al Parlamento le autorizzazioni concesse ai dipendenti dello Stato in base alla presente legge ».

Gli onorevoli Luzzatto e Jacometti hanno presentato due emendamenti aggiuntivi:

« *Aggiungere dopo la parola*: comunicheranno, *le parole*: entro 30 giorni ».

« *Aggiungere alla fine la seguente espressione*: Esse non possono eccedere il numero complessivo di cinquecento ».

Il Relatore propone che le parole « entro trenta giorni » vengano messe non dopo la parola « comunicheranno », ma dopo la parola « Parlamento ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Luzzatto e Jacometti, diretto ad aggiungere le parole « entro 30 giorni » dopo la parola « Parlamento ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il testo originario dell'articolo 7 come modificato a seguito dell'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento diretto ad aggiungere la seguente espressione: « Esse non possono eccedere il numero complessivo di cinquecento ».

(*È approvato*).

L'articolo 7 rimane pertanto così formulato:

« I Ministri competenti comunicheranno per iscritto al Parlamento, entro 30 giorni, le autorizzazioni concesse ai dipendenti dello Stato in base alla presente legge. Esse non possono eccedere il numero complessivo di cinquecento ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Con regolamento da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto coi ministri interessati non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto ad indicare i requisiti di carriera e di qualifica ed il numero massimo di dipendenti di ruolo che, per ogni Amministrazione, possono essere collocati fuori ruolo conformemente alle disposizioni della presente legge ».

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Dopo l'emendamento presentato all'articolo 7 che stabilisce il numero massimo, questo articolo diventa superfluo. Probabilmente può anche essere di intralcio per l'Amministrazione.

Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. C'è il fatto dei fuori ruolo. Faccio presente che può anche capitare che qualche amministrazione in questa materia possa fare la parte del leone e soffocare le altre.

Comunque, c'è un emendamento soppressivo dell'intero articolo 8, presentato dall'onorevole Berry, che ha la precedenza. L'onorevole Rappresentante del Governo per questo articolo 8, che peraltro ritiene superfluo, si rimette alla Commissione. Il relatore anche.

Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, pongo quindi in votazione l'emendamento dell'onorevole Berry, soppressivo dell'intero articolo 8.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni provinciali del tesoro » (2903):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri » (*Approvato dal Senato*) (3691):

Presenti 24
Votanti 19
Astenuti 5
Maggioranza 10
Voti favorevoli . . . 19
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Berlinguer, Berry, Bozzi, Bucciarelli Ducci, Casalinuovo, Colleselli, Corona Achille, Cruciani, D'Onofrio, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Nannuzzi, Piccoli, Resta, Rocchetti, Santarelli Enzo, Targetti, Tesauro, Tozzi Condivi e Zugno.

Sono in congedo:

Cossiga e Foderaro.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI